

**Ordinanza municipale concernente le tasse e le tariffe
per la fornitura di acqua potabile
(del 19 ottobre 1992)**

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati l'art. 192 della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC) e il titolo VIII del regolamento per la fornitura di acqua potabile (RFAP) del 13 aprile 1988;

o r d i n a:

TITOLO I
TARIFFA "A"
Uso pubblico e privato
(art. 61 RFAP)

Art. 1 Stabili d'abitazione, commerciali, amministrativi, industriali, artigianali, istituti di cura e scuole. **Campo di applicazione**

Art. 2 La tariffa annuale comprende due fattori di calcolo **Calcolo della tariffa**
- taxa base,
- taxa di consumo.

Art. 3 ¹E' stabilita in funzione del valore di stima dei fabbricati risultanti a catasto per ogni singola parcella allacciata alla rete idrica. **Tassa base**

²La taxa base è dovuta in ragione dello 0.43 per mille del valore di stima dei fabbricati. ¹⁾

³Per le nuove costruzioni la taxa base verrà prelevata al momento in cui viene concessa la licenza di abitabilità del nuovo stabile. La stessa è calcolata in dodicesimi per l'anno d'inizio dell'abbonamento, mentre in caso di disdetta è dovuta per tutto il semestre in corso.

Art. 4 ¹Ogni fornitura d'acqua è soggetta a una taxa di consumo **Tassa di consumo** corrispondente al volume complessivo in mc d'acqua utilizzati dall'abbonato, moltiplicati per il prezzo unitario.

²Il prezzo unitario dell'acqua è di Fr/mc 0.90. ²⁾

³Il consumo è stabilito dal contatore, che viene noleggiato dall'Azienda secondo la speciale tariffa.

1) Cpv. modificato con OM del 12 aprile 2017; in vigore dal 1. gennaio 2017. Precedente modifica 15 novembre 2006

2) Cpv. modificato con OM del 17 febbraio 1997

TITOLO II
TARIFFA "B"
Usò temporaneo
(art. 25 RFAP)

Campo di applicazione **Art. 5** Installazioni temporanee, per cantieri edili di sopra-sotto strutture e industriali, commerci momentanei.

Tassa fissa **Art. 6** ¹Qualunque sia l'uso dell'acqua viene prelevata una tassa fissa di Fr. 50.-- che dà diritto al consumo di mc 25. Il maggior consumo è fatturato in ragione di Fr/mc 0.90. Per la posa e noleggio del contatore l'Azienda fattura l'importo di Fr. 50.--.¹⁾

²Per le nuove costruzioni, ampliamenti o demolizioni, viene prelevata una tassa unica, senza posa del contatore, in ragione di Fr. 0.30 per mc SIA di stabile in costruzione o in demolizione. Tassa minima Fr. 100.--.

TITOLO III
TARIFFA "C"
Noleggio contatori
(art. 43 RFAP)

Principio **Art. 7** Il contatore è a noleggio presso l'abbonato, il quale è tenuto al versamento di una tassa annuale secondo le tariffe indicate.

Tariffe di noleggio	Art. 8	¹ Misura del contatore	tassa annua
	diametro	mm 15	Fr. 30.--
		mm 20	Fr. 30.--
		mm 25	Fr. 40.--
		mm 32	Fr. 50.--
		mm 40	Fr. 70.--
		mm 50	Fr. 120.--

²Per misure superiori, modelli speciali e contatori combinati, il prezzo del noleggio è fissato al 15 % del costo dell'apparecchio.

TITOLO IV
Norme abrogative e finali

Norma abrogativa **Art. 9** La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia.

Entrata in vigore **Art. 10** Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Pubblicazioni e rimedi di diritto **Art. 11** ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.²⁾

²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

1) Cpv. modificato con OM del 17 febbraio 1997

2) Pubblicata agli albi comunali dal 26 ottobre al 9 novembre 1992